



ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA

Via Leonardo da Vinci, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)

Tel. 0432/761917 Fax 0432/760037 UDIC83900A - C.F. 80005260304

Scuola dell'Infanzia Mortegliano, Scuole primarie di Mortegliano, Castions di Strada e Lavariano

Scuole secondarie di 1° grado di Mortegliano e Castions di Strada

e-mail: udic83900a@istruzione.it pec: udic83900a@pec.istruzione.it

**CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO IN MERITO A:
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

(CCNL del 19 aprile 2018, art.22, c.4, lett.c1 - CCNL del 29 novembre 2007, art.

6, comma 2, lettera K) e D) e D.Lgs. 81/2008)

L'anno 2019 il mese di settembre il giorno 20 alle ore 14.20, nell'Ufficio di Dirigenza sito presso la sede della Scuola Primaria di Mortegliano, in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, tra la delegazione di parte pubblica, rappresentata dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Ferrarese Zelda, la RSU di istituto: Germano Ornella e i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL: CISL/SCUOLA, FLC/CGIL, UIL/SCUOLA, GILDA UNAMS, SNALS

stipula il seguente Contratto Integrativo di istituto.

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza, validità e durata.

1. Il presente contratto integrativo di Istituto è sottoscritto sulla base di quanto previsto dal CCNL del 19 aprile 2018, art.22, c.4, lett.c1 nonché dal CCNL del 29 novembre 2007, art. 6, comma 2, lettera K. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto integrativo la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali in vigore.

2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano validità triennale anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 2021/22. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su richiesta di una delle parti.

Art. 2 - Soggetti tutelati

I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'Istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Ad essi sono equiparati tutti gli alunni dell'istituzione scolastica; ai fini di un'ipotetica emergenza, anche se presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative deliberate dai competenti Organi Collegiali. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, si trovino all'interno dell'Istituzione Scolastica nella veste di: ospiti, genitori, pubblico in genere, utenti, rappresentanti, insegnanti corsisti.

Art.3 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

1. Adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali.
2. Valutazione dei rischi esistenti.

3. Elaborazione dell'apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e gli eventuali dispositivi di prevenzione adottati, il programma per i successivi miglioramenti.
4. Designazione del personale incaricato di attuazione delle misure.
5. Informazione e formazione sui documenti della scuola e sulla sicurezza sul posto di lavoro.

Art.4 - Il servizio di prevenzione e protezione

1. Il Dirigente Scolastico individua il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per l'intero Istituto, avvalendosi anche di Esperti esterni.
2. In ogni plesso vengono designati, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, gli addetti al servizio di prevenzione e protezione in una o più persone tra i dipendenti.
3. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono possedere capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 5 - Documento di valutazione dei rischi

Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal D.S. che può avvalersi della collaborazione di esperti esterni. Il documento viene revisionato ogni anno per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

Art.6 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

Il D.S. direttamente o servendosi del personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta l'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel corso della riunione il D.S. sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuali ove previsti, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. Il D.S. deciderà se accogliere tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto a ogni riunione.

Art. 7 - Rapporto con l'Ente proprietario

Per gli interventi di tipo strumentale e impiantistico deve essere rivolta all'Ente Locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. In caso di pericolo grave ed imminente il D.S. adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e informa tempestivamente l'Ente Locale che diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.





Art. 8 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione

Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti.

Art. 9 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nell'unità scolastica viene designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le parti concordano quanto segue:

- 2 -

a) Il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al D.S. le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione o dal suo sostituto.

b) La consultazione da parte del D.S., prevista dal D.Lgs 81/08 si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il RLS ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il RLS è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, sul piano della valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui al D.Lgs 81/08.

c) Il RLS ha il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione di rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione di idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

d) Il RLS è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso con la sua funzione.

e) Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1 lett.g) del D.Lgs 81/08 che deve prevedere un programma minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs 81/2008 e dal D.L. Lavoro/Sanità del 16.1.'97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.

f) Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Viene designato quale rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza il docente Mazzon Pierpaolo in servizio presso la scuola primaria di Lavariano;

g) per lo svolgimento delle attività connesse alla sua funzione il RLS ha a disposizione, secondo norma di Legge a n. 40 ore.



Art. 10 - Interpretazione autentica



In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.

Letto, approvato e sottoscritto

LA DIRIGENTE SCOLASTICA	RSU DI ISTITUTO
Zelada Ferrarese 	Ornella Germano 

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI	
CISL/SCUOLA 	FLC/CGIL 

UIL/SCUOLA	GILDA UNAMS
SNALS CONFSAL	